

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

### **Concordato minore**

Decreto ex art. 78 CCII

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letta la domanda ex art. 76 CCII presentata il 4/9/2023, con l'assistenza dei difensori avv. Vincenzo Leccese e Sabrina Ricco, da **ANGELICO PETRONE** (C.F. PTRNLC63L21Z133E) e da **VINCIGUERRA MARIA ANTONIETTA** (C.F. VNCMNT65A71E716O) di concordato minore in continuità con richiesta di misure protettive;
- rilevato che la domanda è stata proposta mediante assistenza di un legale ed è pertanto sotto tale profilo ammissibile; e risulta inoltre proposta per il tramite dell'OCC, risultando allegata la prescritta relazione particolareggiata ed avendo il Gestore effettuato il deposito degli atti;
- letta la relazione dell'OCC nominato, dott. Alfredo Tandoi completa del contenuto di cui all'art. 76, comma 2, CCII;
- rilevato che il ricorso è stato depositato da soggetto debitore sovraindebitato rientrante tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, essendo il PETRONE imprenditore minore, attualmente titolare di ditta individuale che agisce per residui debiti derivanti da attività di impresa collettiva cancellata dal registro delle imprese, e da soggetto debitore sovraindebitato consumatore, rientrante tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII essendo la VINCIGUERRA persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;
- rilevato che i ricorrenti sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 CCII;
- rilevato che deve essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 66, primo comma, CCII a norma del quale *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento"*



*quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo".* Verificato che l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 c.1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi (coniugi conviventi);

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che i ricorrenti sono residenti in Lucera (FG) alla [REDACTED] e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia, difatti, nel caso in cui tutti i membri della stessa famiglia siano conviventi, ma alcuni di essi esercitano attività d'impresa, competente territorialmente è sia il tribunale nel cui circondario è posta la sede legale o sede effettiva dell'attività (art. 27, comma 3, lett. a), sia il tribunale nel cui circondario è posta la residenza o il domicilio (art. 27, comma 3, lett. b), a scelta ai debitori;

- considerata, ad una prima valutazione, l'ammissibilità della domanda di concordato minore familiare in continuità atteso che:

1. ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII la domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile ove l'imprenditore sia cancellato dal registro delle imprese.

Nel caso in esame, il PETRONE ANGELICO, che agisce anche per debiti derivanti dalla precedente attività imprenditoriale, nella quale era l'unico amministratore della Società "F.lli Petrone Angelico [REDACTED], cancellata dal registro delle imprese in data 16.01.2015, ad oggi prosegue la medesima attività sotto forma di imprenditore minore esercente ditta individuale con la seguente ragione sociale "Posare con arte di Angelico Petrone", con requisiti dimensionali che non eccedono quelli di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1), 2), 3) CCII.;

2. la VINCIGUERRA MARIA ANTONIETTA è consumatore, rientrante tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;
3. i ricorrenti, essendo membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 ccii, hanno optato per il concordato minore familiare in continuità, *ex art. 74, comma 1 ccii*, e art. 66, comma 1, ccii, tenendo distinte le masse attive e passive ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCII.;
4. i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, nè hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;



5. la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 75 CCII, ovvero:
- a) il piano, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
  - b) la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
  - d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
6. i ricorrenti versano in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o di insolvenza, ovvero, rispettivamente, quale condizione del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, o quale condizione del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. A fronte di una debitoria di complessivi € 186.212,84 gravante sul Petrone e di complessivi € 108.645,26 gravante sulla Vinciguerra, v'è, infatti, che le risorse da destinare al pagamento dei debiti sono solo le somme che il figlio dei ricorrenti, Petrone Angelo Danilo, corrisponderà mensilmente pari a € 375,26 per il Petrone e € 290,66 per la Vinciguerra, per una durata di 10 anni;
7. sulla base della documentazione acquisita e degli accertamenti esperiti dall'OCC, non risultano commessi dal debitore atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8. il piano di concordato prevede la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC. In particolare:
- per la quota parte imputabile al sig. Petrone Angelico, il creditore ipotecario avrà una soddisfazione del 31%. Da una debitoria complessiva di euro 96.774,62, si avrà un pagamento rateale di euro 30.000,00. Mentre i creditori per ruoli con privilegio generale, ai sensi degli articoli 2778, 2752, 2758, 2753 c.c., avranno una soddisfazione del 20%. Da una debitoria, in linea capitale, di euro 40.299,94, si avrà un pagamento rateale di euro 8.060,00. Nulla per sanzioni, interessi e diritti. I creditori chirografari per ruoli, avranno una soddisfazione del 5%. Da una debitoria,



in linea capitale, di euro 2.671,67, si avrà un pagamento rateale di euro 133,58. Nulla per sanzioni, interessi e diritti. Il creditore ipotecario per la parte degradata a chirografo avrà una soddisfazione del 5%. Da una debitoria di euro 66.774,62, si avrà un pagamento rateale di euro 3.338,73. Il creditore con privilegio generale (Comune di Lucera) ai sensi degli articoli 2752 c.c., avrà una soddisfazione del 20%. Da una debitoria di euro 1.664,00, si avrà un pagamento rateale di euro 332,80. Il creditore con privilegio generale, (INPS di Foggia), ai sensi degli articoli 2753 c.c., avrà una soddisfazione del 20%. Da una debitoria di euro 6.983,90, si avrà un pagamento rateale di euro 1.396,78. Nulla per sanzioni, interessi e diritti. Il creditore con privilegio generale, (INAIL di Foggia), ai sensi degli articoli 2778 c.c., avrà una soddisfazione del 20%. Da una debitoria di euro 3.343,34, si avrà un pagamento rateale di euro 668,67. Nulla per sanzioni, interessi e diritti. Il creditore con privilegio generale, (Cassa Edile di Foggia), ai sensi degli articoli 2751 e 2754 c.c., avrà una soddisfazione del 20%. Da una debitoria di euro 5.503,30, si avrà un pagamento rateale di euro 1.100,66. Pertanto il totale da pagare, di competenza del sig. Petrone Angelico, sarà pari ad euro 45.031,21 oltre interessi annuali del 2,00%;

- per la quota parte imputabile alla sig.ra Vinciguerra, il creditore ipotecario avrà una soddisfazione del 31%. Da una debitoria complessiva di euro 96.774,62, si avrà un pagamento rateale di euro 30.000,00. Mentre i creditori per ruoli con privilegio generale, ai sensi degli articoli 2778, 2752, 2758, 2753 c.c., avranno una soddisfazione del 20%. Da una debitoria, in linea capitale, di euro 7.503,57, si avrà un pagamento rateale di euro 1.500,72. Nulla per sanzioni, interessi e diritti. I creditori chirografari per ruoli, avranno una soddisfazione del 5%. Da una debitoria, in linea capitale, di euro 792,57, si avrà un pagamento rateale di euro 39,63. Nulla per sanzioni, interessi e diritti. Il creditore ipotecario per la parte degradata a chirografo avrà una soddisfazione del 5%. Da una debitoria di euro 66.774,62, si avrà un pagamento rateale di euro 3.338,73. Pertanto il totale da pagare, di competenza della sig.ra Vinciguerra, sarà pari ad euro 34.879,08 oltre interessi annuali del 2,00%.

L'OCC nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ha evidenziato che: *“Preso atto del valore di stima dell'immobile periziato in euro 136.450,00 (cfr. Avvocato – Allegato n. 14) e delle motivazioni che hanno portato il perito ad addivenire a tale valutazione, si ritiene conveniente accettare le proposte di concordato Infatti in considerazioni dello stato di conservazione dell'immobile e di*



occupazione dello stesso, vi sono fondate ragioni affinché il bene possa essere venduto al terzo tentativo di asta. Ipotesi molto positiva in quanto per esperienza comune si conviene che gli appartamenti occupati dai debitori si vendono al 4-5 tentativo di asta ... Pertanto al terzo tentativo di asta l'immobile potrebbe essere aggiudicato ad euro 57.564,75. Su tale somma graverà il compenso che verrà liquidato al professionista delegato/custode giudiziario. Infatti il compenso al Professionista delegato verrà calcolato secondo i parametri previsti dal DM 227/2015 e quantificato in euro 3.850,00 comprensivo del rimborso forfettario del 10% e al netto della quota parte del compenso relativo al trasferimento immobiliare, pari ad euro 550,00, a carico dell'aggiudicatario. In modo analitico, verrà liquidato euro 1.000,00 per ognuna delle seguenti quattro fasi: 1) Attività preliminari, 2) Aggiudicazione/assegnazione, 3) Trasferimento proprietà, 4) Distribuzione e pari ad euro 4.000,00. Tale somma dovrà essere decurtata del 50% (euro 500,00) per la fase della Distribuzione in quanto a carico dell'aggiudicatario. Alla somma netta di euro 3.500,00 (euro 4.000,00 – euro 500,00 = euro 3.500,00) si dovrà aggiungere il rimborso forfettario del 10% e pari ad euro 350,00, per un totale di euro 3.850,00. Tale compenso dovrà essere fatturato e pertanto dovrà scontare sia il 4% (euro 154,00) a titolo di Cassa professionale e sia il 22% (euro 880,88) a titolo di IVA, per un totale di euro 4.884,88 (euro 3.850,00 + euro 154,00 + euro 880,88 = euro 4.884,88). Sempre sulla procedura esecutiva immobiliare graveranno le spese di pubblicazione del bando di gara sul Portale delle vendite pubbliche e pari ad euro 100,00 cadauna e per un totale di euro 300,00 (euro 100,00 \* 3 avvisi di vendita = euro 300,00). Infine verrà liquidato il compenso al Custode giudiziario calcolato secondo i parametri previsti dall'art. 2 del DM 80/2009. Pertanto il compenso a titolo di custode giudiziario sarà pari ad euro 1.075,65 (3% fino ad euro 25.000,00 e 1% oltre fino a concorrenza) oltre al rimborso forfettario del 10% pari ad euro 107,55. Tale compenso dovrà essere fatturato e pertanto dovrà scontare sia il 4% (euro 47,33) a titolo di Cassa professionale e sia il 22% (euro 270,72) a titolo di IVA, per un totale di euro 1.501,25 (euro 1.075,65 + euro 107,55 + euro 47,33 + euro 270,72 = euro 1.501,25). ... Pertanto dalla distribuzione del ricavato della vendita dell'appartamento dei sig.ri Petrone e Vinciguerra, il creditore ipotecario ricaverà la somma netta di euro 50.878,62, mentre tutti gli altri creditori non riceverebbero nessuna soddisfazione. Mentre, con la proposta, il creditore ipotecario riceverebbe la somma complessiva di euro 66.677,46, oltre interessi al tasso del 2% annuo. Somma di gran lunga superiore all'alternativa liquidatoria”;



9. la relazione particolareggiata dell'OCC è completa del contenuto previsto dall'art. 76, co. 2, CCII. In particolare, l'OCC ha riferito su:
- a) le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - d) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
  - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
  - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi previste nella proposta;

10. l'OCC ha operato le proprie osservazioni in merito alla valutazione da parte dei soggetti finanziatori del merito creditizio dei debitori. In particolare, ha osservato che: *“ai fini della valutazione richiesta dal CCII riguardo al merito creditizio, il sottoscritto, non avendo a disposizione gli strumenti di cui le banche dispongono per verificare lo stato di crisi dell'impresa (ad es. analisi del rating bancario), pertanto l'analisi si baserà sui dati delle ultime due dichiarazioni dei redditi. Dato che il mutuo è stato stipulato in data 21/12/2007, la banca avrà analizzato la redditività delle dichiarazioni dei redditi del sig. Petrone Angelico relative agli anni d'imposta 2005 (cfr. OCC – Allegato n. 12) e 2006 (cfr. OCC – Allegato n. 13). Dall'analisi delle stesse emerge che nell'anno d'imposta 2005 il reddito da partecipazione era pari ad euro 20.894,00 mentre nell'anno 2006 il reddito di partecipazione era pari ad euro 13.299,00. Esaminando il certificato di stato di famiglia (cfr. Avvocato – Allegato n. 25), si evince che alla stipula del mutuo, il nucleo familiare era già composto da n. 4 persone. Pertanto se la rata mensile del mutuo era poco superiore ad euro 1.000,00 al mese, ovvero un esborso annuale di oltre euro 12.000,00, non vi è capacità finanziaria per sostenere la rata considerate le spese di mantenimento del nucleo familiare di 4 componenti. Pertanto, lo scrivente ritiene che l'istituto bancario non abbia tenuto conto correttamente del merito creditizio dei debitori, compiendo un'istruttoria inadeguata”;*

- letta l'istanza di misure protettive ai sensi dell'art. 78, comma 2 lett. d), e considerato, in merito:



\* che, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII il giudice *“su istanza del debitore dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*;

\* che, presentata una proposta di concordato minore per la composizione della crisi da sovraindebitamento che, ad una prima valutazione, appaia conforme al disposto di cui agli artt. 74 e ss. CCII, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore;

\* che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente. La vendita dell'immobile potrebbe, inoltre, giovare al solo creditore ipotecario e non anche a tutti i creditori chirografari, i quali vedrebbero persino ulteriormente pregiudicata la possibilità di soddisfazione dalla necessità del debitore di destinare parte del proprio reddito futuro al pagamento dei costi necessari per la disponibilità di altro immobile;

- ritenuto che possa esser accolta la richiesta dei debitori di non procedere alla nomina del commissario giudiziale pur a fronte della disposta sospensione generale delle azioni esecutive, non apparendo tale nomina necessaria per tutelare gli interessi delle parti e non essendo prevista la continuità aziendale, ai sensi dell'art. 78, co. 2-bis, CCII lasciando al Gestore già nominato la funzione di vigilanza;

**p q m**

Letto l'art. 78 CCII

dichiara

aperta la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore presentata da **ANGELICO PETRONE** (C.F. PTRNLC63L21Z133E), e da **VINCIGUERRA MARIA ANTONIETTA** (C.F. VNCMNT65A71E716O);

dispone

che il Gestore dott. Alfredo Tandoi assolva quale OCC alla funzione di vigilanza;

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto, siano comunicati entro 7 giorni a tutti i creditori, e pubblicati mediante inserimento



nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese ove il debitore svolga attività d'impresa;

ordina

la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di immobili o beni mobili registrati di cui è prevista la cessione, con esclusione dei beni già pignorati;

dispone

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

avverte

i debitori istanti che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

assegna

**ai creditori termine di 30 giorni** dal ricevimento del presente decreto e della proposta di concordato per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di voto di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti);

avverte

i creditori che in mancanza di comunicazione all'OCC del voto espresso ed in caso di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si intenderà prestato voto favorevole alla proposta;

avverte

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi





dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

dispone

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute), allegando alla relazione le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori;

fissa

l'udienza del **14/12/2023**, Ore 11:15, per decidere sull'omologazione del proposto concordato minore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'OCC, ed all'OCC per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

*Foggia, 24/10/2023.*

Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

